



# COMUNE DI CASALGRANDE

C.A.P. 42013

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356

Piazza Martiri della Libertà, 1

Telefono (0522) 998511 – Fax (0522) 841039

## Settore

Ufficio Personale pareri - Proposta n. PEP/30

## **DETERMINAZIONE n. 159 del 05/05/2015**

Assessore Competente : TAGLINI SILVIA

COPIA

**OGGETTO:** COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' EX ART. 31 DEL CCNL 22.1.2004 - PER L'ANNO 2014

### **Il Responsabile del servizio**

Premesso che:

- delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 31.03.2015 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e triennale 2015-2017 e della relazione previsionale e programmatica";
- delibera di Giunta Comunale n. 36 del 31.03.2015 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e conseguente assegnazione degli obiettivi nonché delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio 2015".

Visto il decreto del Sindaco n. 17 del 13/10/2014 concernente l'assegnazione al Dott. Emilio Binini degli incarichi di responsabilità del Settore di staff – Risorse Umane fino al termine del mandato del Sindaco;

Dato atto:

- che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite nell'art. 31 "Disciplina delle risorse decentrate" del CCNL siglato il 22.01.2004, che le suddivide in:
  - "risorse stabili" (art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004) che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti CCNL e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;
  - "risorse variabili" che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili (art.31, comma 3, CCNL 22.01.2004), da utilizzare secondo le previsioni del contratto di lavoro decentrato integrativo, per interventi di incentivazione salariale accessoria, con particolare attenzione agli incentivi per la produttività;
  - "risorse variabili a destinazione vincolata" che comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente;

- che l'importo delle risorse certe, stabili, continuative viene quantificato, senza margine di discrezionalità, in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi, salvo integrazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art.15, comma 5, del C.C.N.L. dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche;
- che il Decreto Legislativo 150 del 27.10.2009 ha recato nuove disposizioni in materia di Pubbliche Amministrazioni;

Visto il CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali del 01.04.1999, art. 17, in materia di Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

Richiamati i contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto "Regioni e Autonomie Locali" ed in particolare:

- il CCNL 22 gennaio 2004 che detta la nuova disciplina per la determinazione delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- il CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 9 maggio 2006 che ha consentito agli enti virtuosi di incrementare tanto le risorse con carattere di continuità e di stabilità quanto le risorse variabili;
- il CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 11 aprile 2008 che ha nuovamente permesso agli enti virtuosi di incrementare le risorse del fondo;
- il CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 31 luglio 2009 che ha previsto l'eventuale incremento delle risorse decentrate variabili, nel rispetto del limite massimo indicato, in rapporto non solo all'effettivo rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, ma anche della complessiva situazione economico-finanziaria e della capacità di spesa del singolo ente;

Dato atto che la disciplina contrattuale (art 4, comma 1, CCNL 09.05.2009) prevede come condizione assolutamente necessaria degli incrementi, il possesso da parte degli stessi di specifici pre-requisiti:

- a) il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005- 2007 e successivi;
- b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 per gli Enti soggetti al Patto di stabilità interno e comma 562 del medesimo art. 1 per gli Enti fuori del Patto, e successive modificazioni ed integrazioni);
- c) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'Amministrazione;

Considerato che il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, all'art. 9, comma 2-bis, dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità per l'anno 2014, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Verificato che l'art. 1, comma 456, modificando l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2101 ha sancito la proroga del fondo per le risorse decentrate anche per l'anno 2014, già, inoltre, prevista dal D.P.R. 04.09.2013, n. 122;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011, avente ad oggetto le modalità di applicazione dell'art.9 del D.L. n. 78/2010, che al paragrafo 3), occupandosi del vincolo al non superamento della quota del fondo per l'anno 2010, invita a costituire il fondo in questione facendo riferimento alle risorse come determinate sulla base

della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, concludendo poi in questo modo: “Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011 – 2012 – 2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l’anno 2010, va, quindi, ricondotto a tale importo”;

Preso atto che la costituzione del fondo non può che seguire le regole previste dal C.C.N.L. degli Enti Locali, e tra queste anche quella che prevede l’acquisizione alla parte stabile del fondo delle somme corrispondenti al recupero della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam del personale cessato (art. 4, comma 2, C.C.N.L. 05.10.2001), e considerato che l’obbligo di rispettare il limite basato sul fondo anno 2010 può essere osservato con una corrispondente riduzione sulla componente variabile;

Dato atto che:

- con propria determinazione n. 67 del 27/02/2014 si provvedeva alla costituzione provvisoria del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività- ex art. 31 del CCNL 22/1/04, per la Parte stabile del fondo, per l’anno 2014 rimandando a successivo provvedimento la determinazione effettiva del predetto fondo in attesa di indicazioni in merito alla metodologia per la corretta riduzione in misura proporzionale al personale cessato;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23/04/2015 si autorizzava il responsabile del Servizio Risorse umane a procedere all’integrazione del Fondo, di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.99 entro il limite massimo consentito, pari a € 23.356,56, sulla base del monte salari 1997 e a procedere a costituire con propria determinazione il Fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22/1/2004;

Richiamata la deliberazione n. 519 del 20/12/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Toscana, che, risponde ai seguenti quesiti posti dal Comune di Sesto Fiorentino:

- “In riferimento alla norma di cui all’art. 9, comma 2bis della L. 122/2010, chiede: 4. in caso di decurtazione del fondo della contrattazione decentrata in proporzione alla riduzione del personale in servizio in applicazione della norma di cui all’art. 9, comma 2bis della L. 122/2010, la decurtazione va operata in maniera indifferente per le risorse stabili e quelle variabili” chiarisce che la decurtazione del fondo va calcolata in base al modello prefigurato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 12 del 15 aprile 2011 sull’intero ammontare del fondo, senza distinzione tra parte fissa e parte variabile e che l’importo posto a base del computo della riduzione (fondo dell’anno 2010) si riferisce tassativamente alle risorse stanziare per l’anno 2010 e dovrà dunque intendersi depurato dalle eventuali aggiunte derivanti dagli anni pregressi; in tal senso si esprime anche altra sezione (Puglia con deliberazione n. 58/2011) sostenendo che “i residui 2009, dunque, non potranno essere computati nel calcolo del tetto 2010”;

Considerato che a conclusione dell’anno 2014, a seguito della definitiva contabilizzazione della movimentazione del personale nel periodo 1/1/2014 – 31/12/2014, si può calcolare l’importo esatto della decurtazione da apportare al fondo ai sensi dell’art. 9, comma 2bis, e, quindi, procedere alla costituzione definitiva del fondo stesso;

Dato atto che:

- in base al modello fornito dalla Ragioneria generale dello stato nella circolare n. 12/2011 è stata calcolata una riduzione media del personale in servizio, rispetto all’anno 2010, pari a 5 unità, riepilogate nell’**Allegato A**, con automatica decurtazione da apportare al fondo pari al 4,901960784% e conseguente inserimento nel fondo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) in godimento, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CCNL 5/10/2001, per un importo di € 763,18;
- per effetto di quanto sopra, l’importo del fondo per l’anno 2014 (Risorse stabili e Risorse variabili) viene calcolato in € 198.211,31;

Ritenuto di procedere alla definitiva costituzione del fondo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2014 nell'importo di € 198.211,31, di cui € 172.229,63 per Risorse stabili ed € 25.981,68 per Risorse variabili, come da **Allegato B**;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

1. Di quantificare definitivamente le Risorse decentrate stabili e variabili, per l'anno 2014, per complessivi € 198.211,31, ai sensi dell'art. 31 del CCNL 2002/2005, per le motivazioni in premessa esposte, come da **Allegato B** al presente atto quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. Di stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, la riduzione proporzionale del fondo 2014, come specificato in narrativa, per un importo di € 8.877,82 per le Risorse stabili e per un importo di € 1.339,26 per le Risorse variabili, come da prospetto, **Allegato A**;
3. Di dare atto che, per il rispetto dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, l'importo del Fondo 2014 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010; a tale importo va sommata, poiché computabile nel calcolo in argomento, in considerazione della sentenza della Corte dei Conti - Sezioni Riunite - n. 51/2011, la quota incentivo ICI di cui all'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 01.04.1999 pari a € 7.951,04;
4. Di dare atto, inoltre, che la spesa trova copertura all'int. 710/110/99 "Fondo produttività" stanziamento anno 2014 e per la rimanente parte nel residuo dei costi sociali trasferiti all'Istituzione scolastica;
5. Di dare atto, infine, che il Fondo come quantificato al punto 1) del dispositivo, garantisce congiuntamente alle spese dei vari interventi del personale, il contenimento della dinamica retributiva dello stesso;
6. Di comunicare la presente alle organizzazioni sindacali competenti territorialmente;
7. Di trasmettere, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL 22/1/2004, al Collegio dei Revisori il presente atto, affinché possa effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio;
8. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ente ai fini dell'adempimento di cui al comma 1 e 2, dell'art. 21, del D.Lgs. 33/2013;
9. Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Risorse umane  
Dott. Emilio Binini

---

**Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.151 – comma 4 – del DLgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  
La presente determina è esecutiva da oggi.**

Casalgrande lì, 05/05/2015

p. f.to Il Responsabile del Servizio  
Ragioneria

Emilio Binini

---

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Casalgrande, lì \_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato

---